



REGOLAMENTO APPROVATO DALLA ASSEMBLEA SOCI DEL 29 NOVEMBRE 2012

ARTICOLO 1

OGGETTO

ARTICOLO 2

CATEGORIA MERCEOLOGICA

ARTICOLO 3

AMMISSIONE DEI CONSORZIATI

ARTICOLO 4

OPERATORI NUOVI ED OPERATORI CONSOLIDATI

ARTICOLO 5

GARANZIE PER I CONSORZIATI QUALIFICATI COME OPERATORI NUOVI

ARTICOLO 6

REDAZIONE DEL BILANCIO

ARTICOLO 7

SPESE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

ARTICOLO 8

CONTRIBUTO VISIBILE

ARTICOLO 9

RECESSO DEL CONSORZIATO

.....

REGOLAMENTO
(RIDOMUS)

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento (il **Regolamento**) è approvato ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto per garantire l'applicazione del medesimo Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Il Regolamento è vincolante per tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto di Consorzio.

I termini definiti nello Statuto avranno lo stesso significato nel Regolamento, ove non diversamente stabilito.

Articolo 2

Categoria Merceologica

Aderiscono al Consorzio i Produttori appartenenti alla categoria merceologica climatizzatori (detta Clima):

La Categoria Merceologica Climatizzatori (CLIMA) con resa inferiore o uguale a 12 kW, è a sua volta divisa in sub-categorie:

- (a) condizionatori d'aria portatili: monoblocco e split;
- (b) condizionatori d'aria/pompe di calore fissi: monosplit e multisplit;
- (c) deumidificatori;

Inoltre, su richiesta delle aziende consorziate appartenenti alle categorie merceologiche sopra elencate e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, il Consorzio potrà gestire rifiuti di apparecchiature appartenenti ad altre categorie merceologiche.

L'assemblea ordinaria dei consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà valutare l'ammissione al Consorzio:

- (a) di Produttori di AEE appartenenti a categorie merceologiche diverse dalla Categoria Merceologica CLIMA anche se non individuate nel Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2002/96/CE;

Il Regolamento dovrà essere conseguentemente modificato in modo da definire ampiezza e confini delle nuove categorie merceologiche trattate dal Consorzio e fornire per ognuna di esse un elenco delle relative AEE, coerentemente con le classificazioni del Registro dei Produttori, se applicabile.

Articolo 3

Ammissione dei consorziati

1. Le domande di ammissione dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa che intende aderire al Consorzio ed essere inoltrate all'organo amministrativo mediante l'apposito formulario di iscrizione, allegando la seguente documentazione:

- (a) visura camerale aggiornata e copia dell'ultimo bilancio approvato;
- (b) autocertificazione della fascia di fatturato generato nell'esercizio precedente alla richiesta di iscrizione nonché del fatturato previsto per l'esercizio in corso e per il successivo;
- (c) documento attestante il versamento della quota di partecipazione nell'ammontare indicato al successivo punto 2;
- (d) eventuali ulteriori documenti che siano deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancata presentazione di uno dei documenti da sub (a) a sub (d), il Consorzio ne informerà senza indugio la società e la documentazione dovrà essere completata entro 30 giorni successivi alla ricezione di detta comunicazione. Ove la documentazione non sia integrata entro il predetto termine, la domanda di ammissione s'intenderà respinta ed il versamento una tantum, ove eseguito, si intenderà acquisito dal Consorzio.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, ad eccezione del caso di incompletezza della domanda di cui al paragrafo precedente, nonché di decadenza della domanda ai sensi del successivo paragrafo 3 del presente articolo, il Consorzio dovrà restituire l'importo della quota di partecipazione entro e non oltre 30 giorni.

2. Ciascun Consorziato, dovrà corrispondere, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, un importo una tantum in base alla fascia di fatturato dichiarata per l'esercizio precedente per le categorie merceologiche per cui aderisce al Consorzio o, per le aziende di nuova costituzione, una stima dell'esercizio in corso pari a:

€ 40.000,00 per fatturato oltre € 300 milioni;

€ 30.000,00 per fatturato oltre € 250 milioni;

€ 20.000,00 per fatturato oltre € 200 milioni;

€ 10.000,00 per fatturato oltre € 100 milioni;

€ 5.000,00 per fatturato fino a € 100 milioni.

€ 3.500,00 per fatturato fino a € 50 milioni

€ 2.000,00 per fatturato fino a € 20 milioni

Ai fini del presente Regolamento la fascia di fatturato sarà determinata sulla base del fatturato generato dalla vendita sul mercato italiano (attraverso tutti i canali di vendita) delle AEE appartenenti alle categorie merceologiche per le quali il consorziato è Produttore ai sensi dello Statuto e per cui aderisce al Consorzio.

L'entità dei contributi una tantum sopra elencati potrà essere modificata su delibera del consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare quanto prima circa le modalità di utilizzo delle somme versate da Soci fondatori per la promozione e la costituzione del Consorzio.

3. L'ammissione al Consorzio, pur dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, resta sospensivamente condizionata alla ricezione da parte del Consorzio, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione, della dichiarazione al Consorzio delle quantità esatte immesse nell'anno solare precedente (o una stima delle AEE immesse nell'anno in corso

per aziende di nuova formazione), secondo le modalità indicate dal Consorzio nella comunicazione di avvenuta approvazione.

Nel caso di mancata ricezione della dichiarazione delle quantità, di cui sopra entro il suddetto termine, la domanda di iscrizione del nuovo consorziato al Consorzio dovrà essere intesa come decaduta, la decadenza sarà comunicata senza indugio alla società che aveva richiesto l'iscrizione ed al registro dei Produttori e la quota di partecipazione sarà acquisita dal Consorzio.

4. L'ammissione al Consorzio, pur dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, resta sospensivamente condizionata alla ricezione da parte del Consorzio, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione, della eventuale Garanzia (come definita all'articolo 5 del Regolamento) che il nuovo consorziato deve prestare ai sensi dello Statuto o del Regolamento nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'approvazione dell'iscrizione;

Nel caso della mancata ricezione **della garanzia** di cui sopra entro il suddetto termine, la domanda di iscrizione del nuovo consorziato al Consorzio dovrà essere intesa come decaduta, la decadenza sarà comunicata senza indugio alla società che aveva richiesto l'iscrizione ed al registro dei Produttori e la quota di partecipazione sarà acquisita dal Consorzio.

5. Qualora vi siano avanzi di gestione dei RAEE relativi agli esercizi precedenti, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere al soggetto che ha richiesto l'adesione al Consorzio di versare un ulteriore contributo *una tantum* a fondo perduto per garantire il bilanciamento dei fondi per la gestione dei RAEE Storici.

Il contributo aggiuntivo *una tantum* è calcolato sulla eccedenza di cassa degli esercizi precedenti del Consorzio proporzionalmente alla quota di mercato attesa per detto nuovo consorziato

Articolo 4

Operatori Nuovi ed Operatori Consolidati

1. I Consorziati Fondatori sono inizialmente considerati Operatori Consolidati; i Consorziati Ordinari possono essere qualificati Nuovi Operatori o Operatori Consolidati.

Al fine di ricevere la qualifica di Operatore Consolidato occorre che il consorzio rispetti, con riferimento all'anno solare precedente, nonché al momento in cui il Consiglio di Amministrazione procede alla verifica, i seguenti requisiti:

- (a) costituzione della società ed esercizio all'interno dell'Unione Europea di attività di produzione di AEE da almeno 3 (tre) anni ovvero appartenenza ad un gruppo che esercita all'interno di almeno uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea attività di produzione di AEE ai sensi della definizione di produttore di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo n.151 del 25 luglio 2005 di recepimento in Italia della Direttiva 2002/96/CE;
- (b) numero di addetti presenti in Italia della società, ovvero del gruppo di appartenenza, superiore a 25 (venticinque);
- (c) fatturato della società, ovvero del gruppo di appartenenza, nel mercato Italiano almeno pari a 10 (dieci) milioni di euro ovvero all'interno dell'Unione Europea almeno pari a 50 (cinquanta) milioni di euro;
- (d) con riferimento al trend degli ultimi tre esercizi, il rispetto dei valori indicati dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai seguenti indici patrimoniali:
 - 1. *current ratio*: rapporto tra attivo corrente (liquidità + crediti + magazzino) ed il passivo corrente (debiti di fornitura + debiti a breve su banche)
 - 2. *acid test*: come *current ratio* ma sottraendo al numeratore di tale rapporto le rimanenze di magazzino)
 - 3. *leverage*: rapporto complessivo di indebitamento (debiti finanziari su mezzi propri)

2. Salvo deroga per giustificati motivi approvata a maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione, ove anche uno solo dei summenzionati requisiti non sia rispettato, il consorziato sarà qualificato come Operatore Nuovo.

3. La verifica della qualifica dei consorziati dovrà aver luogo prima dell'ammissione di un nuovo consorziato ed annualmente nella riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio per la presentazione all'Assemblea. Anche nel corso dell'esercizio ove almeno 3 (tre) consorziati o almeno 3 (tre) amministratori ne facciano richiesta, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere, durante la prima riunione utile, alla verifica della qualifica di Operatore Nuovo ovvero Operatore Consolidato di un Consorziato.

4. Ciascun Consorziato è tenuto a fornire la documentazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo 4.

Articolo 5

Garanzie per i consorziati qualificati come Operatori Nuovi

1. A garanzia dell'adempimento dei propri obblighi di gestione dei RAEE Storici ciascun consorziato qualificato come Operatore Nuovo consegnerà al Consorzio una fideiussione a prima richiesta rilasciata da primaria compagnia assicurativa o da primario istituto di credito. L'importo della predetta garanzia sarà pari ai versamenti destinati alla gestione dei RAEE storici attesi per quel consorziato nell'anno in corso e fino all'approvazione del successivo bilancio. La durata della predetta garanzia sarà di 24 mesi. Annualmente, all'approvazione del progetto di bilancio, il Consiglio di Amministrazione determinerà, e ne darà notizia senza indugio, l'ammontare della Garanzia che ciascun consorziato qualificato come Nuovo Operatore dovrà prestare fino all'approvazione del successivo progetto di bilancio. Ciascun consorziato è tenuto a fornire la documentazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di determinare l'ammontare della Garanzia.

2. Ciascun consorziato qualificato come Nuovo Operatore sarà tenuto a prestare la Garanzia entro [30] giorni dalla data della comunicazione di ammissione al Consorzio, ovvero dalla determinazione dell'ammontare da parte del Consiglio di Amministrazione, ovvero dalla decisione di riqualificazione da Operatore Consolidato a Nuovo Operatore.

3. Nel caso in cui nel corso del periodo di riferimento l'importo della Garanzia di un determinato consorziato, qualificato come Nuovo Operatore, risulti insufficiente per coprire i propri obblighi, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere un aumento dell'ammontare della Garanzia.

4. Nel caso in cui la Garanzia fidejussoria abbia una data di scadenza antecedente alla scadenza degli obblighi del consorziato, questi dovrà provvedere alla sostituzione almeno [10] giorni prima della scadenza; in mancanza, il Consorzio potrà procedere all'escussione della garanzia fidejussoria.

5. In caso di escussione totale o parziale della Garanzia fidejussoria da parte del Consorzio, il consorziato sarà tenuto a ricostituirne per intero l'ammontare entro 15 (quindici) giorni. In caso di mancata ricostituzione dell'ammontare entro il predetto termine potranno essere applicate al consorziato le sanzioni di cui all'articolo 10, lettera (d) del presente Regolamento.

Articolo 6

Redazione del Bilancio

Contestualmente alla redazione del bilancio consuntivo del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere un prospetto dei flussi di cassa del Consorzio.

Articolo 7

Spese per la gestione dell'attività del Consorzio

1. Le spese per la gestione dell'attività del Consorzio saranno sostenute, *pro quota*, dai consorziati mediante il versamento di contributi periodici.

Ai fini della determinazione dei contributi periodici per la categoria merceologica CLIMA si terrà conto dei dati relativi alle vendite di AEE per la categoria merceologica CLIMA stessa in termini di pezzi venduti per ciascuna sub-categoria merceologica nell'esercizio precedente;

2. Entro il mese di Novembre di ciascun anno l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione provvederà ad approvare i valori dei contributi per la gestione dei RAEE Storici per l'anno solare successivo relativamente a ciascuna sub-categoria della Categoria Merceologica CLIMA

3. Il calcolo dell'ammontare dei contributi dovuti per la gestione dei RAEE Storici da parte di ciascun consorziato potrà avvenire con una delle seguenti modalità, scelte dal Consiglio di Amministrazione:

Modalità 1:

Ogni consorziato corrisponderà al Consorzio il contributo come sopra determinato in funzione delle quantità di AEE di ciascuna categoria e sub-categoria merceologica immesse sul mercato nel semestre precedente. A tal fine ciascun consorziato dovrà comunicare al Consorzio, mediante autocertificazione ed entro 20 (venti) giorni dalla conclusione di ciascun semestre, i volumi di AEE venduti nelle sub-categorie merceologiche per le quali aderisce al Consorzio, immesse sul mercato nel corso del semestre precedente.

Qualora un Consorziato non provveda ad effettuare la dichiarazione nei tempi previsti, il Consorzio provvederà ad inviare al Socio una fattura pari ad un importo forfettario così calcolato:

- Somma degli importi dichiarati nei 12 mesi precedenti, riproporzionati su sei mesi
- In assenza di un dato annuale, utilizzo dell'ultima dichiarazione semestrale effettuata
- In assenza di un dato semestrale, analisi dei quantitativi dichiarati per l'anno 2006 al Registro e riproporzionamento su base semestrale.

Tale fatturazione forfettaria non solleva il consorziato dall'obbligo di effettuare la dichiarazione. In caso di mancata dichiarazione si applicheranno le penali previste dallo statuto.

Modalità 2

Con frequenza mensile o multiplo di mese (deciso dal CdA) il consorzio emetterà le fatture di addebito del contributo, eventualmente anche a titolo di acconto, di importo proporzionale:

- a. al numero di mesi oggetto di fatturazione;

- b. ai quantitativi immessi sul mercato dichiarati nell'anno precedente
- c. al valore del contributo unitario deliberato dall'assemblea ai sensi del comma 2

Entro 20 (venti) giorni dalla conclusione dell'anno, ogni consorziato dovrà comunicare al Consorzio, mediante autocertificazione, i volumi di AEE, nelle sub-categorie merceologiche per le quali aderisce al Consorzio, immesse sul mercato nel corso dell'anno precedente.

Tale dichiarazione sarà utilizzata dal Consorzio per il calcolo della fattura di conguaglio annuale che potrà essere positivo (a debito del Consorziato) o negativo (a credito del Consorziato).

Qualora un Consorziato non provveda ad effettuare la dichiarazione nei tempi previsti, il Consorzio provvederà ad inviare al Consorziato una fattura di conguaglio calcolata sui quantitativi di AEE immessi nei 12 mesi precedenti. In assenza di tale dato si utilizzeranno i quantitativi dichiarati in sede di iscrizione del Consorziato al consorzio.

Tale fatturazione forfettaria non solleva il consorziato dall'obbligo di effettuare la dichiarazione annuale. In caso di mancata dichiarazione si applicheranno le penali previste dallo statuto.

4. Le spese sostenute dal Consorzio per il trattamento dei RAEE Nuovi saranno ripartite tra i consorziati interessati in base al numero di unità di RAEE del relativo consorziato effettivamente trattate dal Consorzio.

5. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai consorziati, una o più volte in corso di ciascun esercizio, contributi integrativi ovvero anticipi a valere quali acconti sui contributi periodici qualora i contributi precedentemente versati non siano sufficienti a coprire le spese consortili per la gestione del Consorzio e per finanziare l'attività di smaltimento dei RAEE Storici e Nuovi.

Articolo 8

Contributo visibile

Ciascun consorziato dovrà dare separata evidenza degli importi destinati alla gestione dei RAEE Storici nelle fatture di vendita delle proprie AEE per consentire ai distributori di adempiere all'obbligo previsto dalla legge di mettere in evidenza separatamente al prezzo di vendita al pubblico il costo di smaltimento dei RAEE Storici.

Articolo 9

Recesso del consorziato

In caso di recesso o esclusione il consorziato receduto o escluso sarà tenuto a versare al Consorzio:

- (a) un'integrazione *pro quota* a copertura di eventuali passività risultanti all'atto di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio; e
- (b) un importo *pro quota* degli eventuali investimenti non ancora ammortizzati deliberati dal Consorzio in epoca anteriore alla data di efficacia del recesso o dell'esclusione, al netto degli investimenti che siano stati causa del recesso.

Il versamento di cui all'ipotesi sub (b) avverrà con i limiti e le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'approvazione del relativo investimento.

La Garanzia eventualmente rilasciata dal consorziato al Consorzio, non potrà essere restituita prima dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di adesione del socio receduto o escluso e quanto previsto all'articolo 5.4 del Regolamento dovrà applicarsi *mutatis mutandis*.